

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 15 Data 25/08/2021	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.102/2021 del 25/8/2021 avente ad oggetto "Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2021-2023: approvazione e modifiche"
----------------------------------	--

IL REVISORE UNICO

- esaminata la proposta di delibera in oggetto ed il relativo piano triennale delle assunzioni di personale 2021-2023 ed esaminati i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 11-03-2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento della proposta di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021 – 2023;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167 del 29/12/2020, di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, adottata in conformità alla previgente disciplina, nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e s.m.i.,
- visto l'art. 239, comma 1, lettera b, n. 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;
- visto l'art. 91 D.Lgs. 267/2000 il quale così testualmente dispone: "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- visto l'art. 19, comma 8, L. 448/2001 il quale prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39 L. 449/1997;
- visto l'art. 1, commi da 557 a 562, L. 296/2006, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno "assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative" e che a decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013;
- visto altresì l'art. 3, comma 5-sexies, D.L. 90/2014, conv. con modif. nella L. 114/2014, che così testualmente dispone: "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella

medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;

- visto l’art. 14-bis, comma 1, lettere a-b, D.L. 4/2019, conv. con modif. L. 26/2019, ai fini del calcolo della spesa potenziale massima ricalcolata per effetto delle nuove assunzioni;
- visto che nell’anno 2021 possono essere utilizzate anche le capacità assunzionali del quinquennio precedente (2015-2019) per le quote non utilizzate, così come previsto dall’art. 3, comma 5, D.L. 90/2014, conv. con modif. nella L. 114/2014;
- viste le capacità assunzionali dell’Ente a tempo indeterminato così come riportate nella proposta deliberativa in oggetto e relativi allegati, che qui si intendono integralmente trascritte;
- visto che vengono rispettati gli ulteriori vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, il quale dispone che le limitazioni in materia di assunzioni per il lavoro flessibile non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, L. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009;
- verificato che questo Comune:
 - non si trova in condizioni di dissesto finanziario ex artt. 244 e ss. D.Lgs. 267/2000;
 - non si trova in condizioni di tendenziale squilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e 242 D.Lgs. 267/2000;
 - ha rispettato nel 2020 i limiti di spesa di cui all’art. 1, commi 557 e ss., L. 296/2006;
 - non ha dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero, in conformità all’art. 33 D.Lgs. 165/2001, il quale ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (tenuto conto altresì che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, e che i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato art. 33 ne rispondono in via disciplinare);
 - non risulta inadempiente all’obbligo della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L. 185/2008, conv. con modif. nella L. 2/2009;
 - rispetta i limiti di legge poiché in particolare: sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati attualmente vigenti; la spesa di lavoro flessibile rientra nel limite di cui all’ex art. 9, comma 28 DL 78/2010 convertito in L. 122/2010;
- visto l’art. 33, comma 2, D.L. 34/2019, conv. con modif. nella L. 58/2019, il quale così testualmente dispone: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate

- al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;
- considerato che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui alla proposta di delibera in oggetto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023;
 - considerato che le assunzioni previste con la proposta delibera in oggetto e la dotazione organica risultante rispettano il limite di spesa potenziale massima identificato nel tetto di contenimento della spesa di personale previsto all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020, e in particolare:
 - il limite ex art. 1, comma 557, della legge 296/2006 (spesa media del triennio 2011/2013) ammonta ad Euro 923.009,68;
 - la spesa prevista aggiornata ad oggi nell'anno 2021, incluse le assunzioni programmate nella proposta di delibera in oggetto nonché economie rilevate, ammonta ad Euro 879.135,46;
 - visto il parere favorevole tecnico rilasciato dal Responsabile Servizio Finanziario – Tributi – Personale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: **"Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2021-2023: approvazione e modifiche"**.

Sant'Angelo in Vado, 25/8/2021

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Michele Paolucci

